



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 4 - VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 14/03/2018

Numero Registro Dipartimento: 194

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2354 del 21/03/2018

**OGGETTO: OGGETTO REGOLAMENTO REGIONALE N 3 DEL 04_08_2008 E SMI
PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE. PROGETTO RIATTIVAZIONE DEL
SITO ESTRATTIVO DISMESSO IN C DA CIAVOLA PONTE CARDONE FRAZ. S. IPPOLITO,
CON OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, NEL COMUNE DI
COSENZA. PROPONENTE F.LLI AMATO SRL, VIA MASSAUA, 5 - 87100 COSENZA. PARERE
FAVOREVOLE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE CON PRESCRIZIONI..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale " e ssmm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto 206/2000 del Presidente della Regione recante "D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amm. di indirizzo e di controllo da quella della gestione – rettifica";

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale e la successiva D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di istituzione del Dipartimento Segretariato Generale;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12.07.2016 ed il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 con i quali è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Ambiente e Territorio" alla dirigente arch. Reillo Orsola Renata Maria;

VISTO il D.D.G. n. 7948 del 6/07/2016 con il quale l'ing. Salvatore Epifanio è stato assegnato alla direzione *del settore "Valutazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente e Territorio"*;

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della direttiva habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i. e il connesso Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto "*Approvazione regolamento della procedura di Valutazione di Incidenza*"

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 "*Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali*";

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l'istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS –VIA – AIA – VI";

VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 e smi, sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);

CONSIDERATO CHE con nota acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio in data 16/02/2017 prot. n. 49768 e successive integrazioni, ai sensi dell'art. 8 e segg. del Regolamento Regionale n. 3/2008 e s.m.i., la società F.Ili Amato Srl, con sede in via Massaua, 5 - 87100 - Cosenza, ha presentato istanza di valutazione d'impatto ambientale in merito al progetto per la riattivazione del sito estrattivo dismesso in c.da Ciavola - Ponte Cardone - fraz. S.Ippolito, con opere di recupero e riqualificazione ambientale, nel Comune di Cosenza.

CHE il progetto rientra tra quelli indicati alle lettere "i" del p.to 8 dell'all. "B" del Reg. Reg. 3/2008;

CHE a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico sul progetto, non sono pervenute osservazioni da soggetti interessati;

CHE la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI a seguito della valutazione del progetto, nella seduta del 30/11/2017, ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale;

CHE l'Ufficio VIA, con nota prot. n. 382584 del 7/12/2017, ha trasmesso alla ditta la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis, della Legge n. 241/90 s.m.i

CHE la ditta, in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi sopra richiamata, con nota acquisita agli atti con prot. n. 4539 del 08/01/2018 ha trasmesso documentazione tecnica quale controdeduzioni al parere negativo espresso dalla STV;

CHE la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI a seguito della rivalutazione del progetto alla luce delle controdeduzioni trasmesse dalla società, nella seduta del 28/02/2018, ha espresso favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Reg. Reg. n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i., alla pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale facendo proprio il parere espresso dalla STV;

DECRETA

per quanto riportato in premessa, di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, in merito al progetto relativo alla "riattivazione del sito estrattivo dismesso in c.da Ciavola - Ponte Cardone - fraz. S.Ippolito, con opere di recupero e riqualificazione ambientale, nel Comune di Cosenza)" - presentato dalla società F.lli Amato Srl, via Massaua, 5 - 87100 - Cosenza, sulla base del parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI nella seduta del 28/02/2018 (parere allegato al presente provvedimento costituente parte integrante e sostanziale).

Di trasmettere il presente provvedimento alla società F.lli Amato Srl, Via Massaua, 5 - 87100 - Cosenza, al Comune di Cosenza (CS), alla Regione Calabria Settore Cave, alla provincia di Cosenza, ai Dipartimenti Agricoltura e Forestazione della Regione Calabria ed all'ARPACal.


- Di stabilire che il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel parere espresso dalla STV (allegato al presente decreto) potrebbe inficiare la validità del presente provvedimento.
- Di dare atto che eventuali difformità o dichiarazioni mendaci dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, potrebbero inficiare la validità del presente provvedimento.
- Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria dai titolari di interesse legittimo, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
- Di dare atto che il presente provvedimento, a norma del D.Lgs. 152/06 e del connesso Regolamento regionale 3/08, ha validità di anni 5 (cinque) per il completamento dei lavori previsti dal progetto, salvo proroga richiesta dal proponente prima della scadenza
- Di disporre che la ditta proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL – dip. Prov. di competenza – almeno con 30 (trenta) giorni di anticipo, dalla data di inizio dei lavori, previa trasmissione del progetto e definizione di un Piano di Monitoraggio.
- Di precisare che le varianti progettuali, ritenute significative a livello ambientale, dovranno essere sottoposte alle procedure di cui all'art.20 del D.Lgs. 152/06 e smi.
- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Funzionario

LAROSA ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VIA - VAS - AIA - VI

Prot. n° 89460 / SIAR

del 12 MAR. 2018

Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
Dirigente del Settore n° 4
SEDE

SEDUTA DEL 28-02-2018

Oggetto: Istanza di “Valutazione di Impatto Ambientale” ai sensi D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e R.R. n. 3/2008 e ss.mm.ii. sul “Intervento di riattivazione del sito estrattivo dismesso di C.da Ciavola – Ponte cardone - Frazione S. Ippolito di Cosenza con opere di recupero e riqualificazione ambientale” da realizzarsi nel Comune di Cosenza.
Ditta: F.lli **Amato srl**
Rivisitazione parere del 04/12/2017 a seguito controdeduzioni prot. n. 4539 del 08/01/2018

Premesso che:

- Con nota acquisita al Protocollo Generale SIAR del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 49768 del 16/02/17, il proponente inoltrava richiesta di VIA per Intervento di riattivazione del sito estrattivo dismesso di C.da Ciavola – Ponte cardone - Frazione S. Ippolito di Cosenza con opere di recupero e riqualificazione ambientale” da realizzarsi nel Comune di Cosenza;
- L’Ufficio VIA con nota prot. n. 73351 del 03.03.2017 richiedeva il completamento della documentazione tecnico-amministrativa;
- La documentazione richiesta veniva trasmessa via pec dal tecnico progettista ed acquisita al prot. n. 75509 del 6.3.2017, al prot. n. 95077 del 20.03.2017 ed al prot. n. 161311 del 16.05.2017;
- il progetto veniva assegnato alla STV nella seduta del 10/05/2016 a seguito della nota di procedibilità da parte dell’Ufficio VIA datata 17.05.2017;
- nella seduta del 16.06.2017 la STV formulava parere di richiesta integrazioni, trasmesso dall’Ufficio alla Ditta con nota prot. n. 209362 del 26.06.2017;
- in data 02.08.2017 si teneva un’audizione alla presenza della Ditta, dei progettisti e dei rappresentanti del Dipartimento Attività Produttive, del Dipartimento Agricoltura e dell’ABR della quale è stato redatto verbale;
- con nota prot. SIAR n. 306314 del 02.10.2017 la Ditta trasmetteva documentazione integrativa parzialmente esaustiva di quanto richiesto;
- con ulteriore nota acquisita al prot. SIAR n. 327119 del 19/10/2017 la ditta ha trasmesso il parere prot. n. 307971/SIAR del 03/10/2017 dell’ABR regionale;
- in data 04/12/2017 la STV ha espresso parere motivato negativo per la cava in oggetto, trasmesso alla ditta ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 382584/SIAR del 07/12/2017;
- con nota acquisita al prot. n. 4539/SIAR del 08/01/2018 la ditta ha trasmesso controdeduzioni al parere;

Visto che:

la documentazione amministrativa presentata è costituita da:

- Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale
- Trasmissione tramite SUAP;
- Elenco elaborati;
- Cd rom;

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

30/12/2017

- Copia Avviso e pubblicazione su quotidiano a tiratura regionale in data 22.02.2017;
- Dichiarazione sulla veridicità e sull'esattezza di quanto esposto nello Studio Ambientale e di conformità agli originali cartacei delle copie in formato cartaceo, sottoscritta dal progettista;
- Dichiarazione del valore dell'opera;
- Dichiarazione sostitutiva che il progetto risulta conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
- Scheda progetto VIA;
- Copia bonifico per spese istruttorie;
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Certificazione comunale di destinazione urbanistica ID. n. 743 del 19.10.2016;
- Attestazione comunale sui vincoli inibitori datato 7.2.2017;
- Parere di compatibilità geomorfologica da parte dell'ABR prot. SIAR n. 307971 del 3.10.2017;

La documentazione tecnico-progettuale originariamente presente in atti consiste in:

- Sintesi non Tecnica;
- Relazione di Sintesi non tecnica;
- Tav. 1.0 - Aerofotogrammetria dell'I.G.M. costruita con aerofotografie del 1954;
- Tav. 2.0 - Planimetria generale a curve di livello dedotta dalla carta aerofotogrammetrica del 1954;
- Tav. 2.3 - Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica, geomorfologica e di pericolosità sismica di base;
- Tav. 2.5 - Piano di utilizzo terre e rocce da scavo DM 161/12;
- Tav. 2.11 - Studio di impatto ambientale;
- Tav. 3.1 - Sezioni 1 e 2;
- Tav. 3.2 - Sezioni topografiche 3 e 4;
- Tav. 3.3 - Sezioni topografiche 5 e 6;
- Tav. 3.4 - Sezioni topografiche 7 e 8;
- Tav. 3.5 - Sezioni topografiche 9 e 10;
- Tav. 3.5 - Sezioni topografiche 11 e 12;
- Tav. 3.6 - Sezioni topografiche 9 e 10;
- Tav. 3.7 - Sezioni topografiche 13;

Progetto di coltivazione

- Tav 3.1 - Relazione Tecnica;
- Tav. 3.2.1 - Corografia generale;
- Tav. 3.2.2 - Planimetria generale di dettaglio su Carta Tecnica Regionale;
- Tav. 3.2.3/a - Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico;
- Tav. 3.2.3/b - Piano Provinciale Valorizzazione Beni Paesistici e storici
- Tav. 3.2.3/c - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- Tav. 3.2.4/a - Planimetria catastale;
- Tav. 3.2.4/b - Stralcio Strumento Urbanistico;
- Tav. 3.2.4/c - Planimetria Vincoli esistenti;
- Tav. 3.2.5 - Monografie Capisaldi;
- Tav. 3.2.6 - Planimetria generale a curve di livello Capisaldi di riferimento;
- Tav. 3.2.7 - Planimetria generale a curve di livello dello stato attuale con perimetro delle fasi di lavorazione e traccia delle sezioni;
- Tav. 3.2.8/a - Planimetria a curve di livello fasi di coltivazione con ortofoto;
- Tav. 3.2.8/b - Planimetria a curve di livello fasi di coltivazione con sezioni;
- Tav. 3.2.9/1 - Sezioni topografiche 1 - 2;
- Tav. 3.2.9/2 - Sezioni topografiche 3 - 4;
- Tav. 3.2.9/3 - Sezioni topografiche 5 - 6;
- Tav. 3.2.9/4 - Sezioni topografiche 7 - 8;
- Tav. 3.2.9/5 - Sezioni topografiche 9 - 10;

- Tav. 3.2.9/6 - Sezioni topografiche 11 - 12;
- Tav. 3.2.10 - Computo dei volumi di materiale da estrarre;
- Tav. 3.2.13 – Rappresentazione tridimensionale dello stato originario;
- Tav. 3.2.14 - Documentazione fotografica;
- Tav. 3.2.9/7 - Sezioni topografiche 13;
Progetto di recupero ambientale
- Tav. 4.1 – Relazione tecnica;
- Tav. 4.2.1 – Planimetria del recupero ambientale;
- Tav. 4.2.4 – Sezione n. 5 (sezione tipo)

La documentazione tecnico-amministrativa integrativa consiste in:

- Relazione Tecnica (integrazione STV);
- Relazione Tecnica (integrazione ABR);
- Tav. INT. 01 - Tecnica di coltivazione;
- Tav. 3.2.8/b - Planimetria a curve di livello della singola fase di coltivazione con sezioni;
- Tav. 3.2.2/b - Carta Tecnica Regionale;
- Tav. 2.3 – Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica, geomorfologica e di pericolosità sismica di base (integrazione);

La documentazione prodotta in seno alle controdeduzioni è la seguente:

- Relazione Tecnica INT_01;
- Tav. INT. 02 – Planimetria a curve di livello delle fasi di coltivazione con l'asse del tracciato stradale interno all'area di cava;
- Tav. INT. 03 – Profilo strada interna alla cava;
- Tav. INT. 04 – Sezioni stradali;
- Chiarimenti e controdeduzioni alla nota di S.T.V. della Regione Calabria – Componente rumore;

Considerato che:

- il progetto finalizzato alla riattivazione, messa in sicurezza e sistemazione finale di una cava con superficie di autorizzazione pari a circa 24.020 mq, sita nel Comune di Cosenza in località Santo Ippolito, ad opera della Ditta Fratelli Amato srl;
- **l'area in progetto** è individuata al foglio di mappa n. 35 particelle 130 (parte), 3 (parte), 4, 9 (parte), 10, 11(parte), 114, 113(parte), 26 (parte), 15, 16, 112, a poche centinaia di metri dall'abitato del Comune di Cosenza e del Comune di Trenta;
- Il piano di coltivazione prevede la realizzazione di una cava a cielo aperto di versante che mira **all'estrazione di 233.000 mc** di inerti, prevedendo che il giacimento possa essere sfruttato per un periodo massimo di tre anni, mediante la tecnica di coltivazione a gradoni dall'alto verso il basso;
- Il progetto prevede la riattivazione del sito dismesso con la necessità e l'urgenza della messa in sicurezza del versante, ricadente in zona a rischio frana a causa delle forti pendenze della parete, generate dalle attività escavatorie pregresse, ampliando la superficie di progetto anche oltre le particelle catastali nn. 4, 26 e 9 (in parte) direttamente interessate dal rischio frana R4 e dalla fascia di rispetto;
- All'interno dell'area del piazzale di cava è previsto l'inserimento dell'impianto di frantumazione e delle vasche di decantazione al fine di operare la lavorazione in situ dei materiali estratti.

Atteso che con il parere del 04/12/2017, che si richiama integralmente, questa Struttura di valutazione ha formulato parere di compatibilità ambientale negativa in considerazione di numerosi significativi e negativi impatti che l'attività di cava comporta sull'area in argomento, relativi, tra gli altri:

- agli effetti, soprattutto sotto il profilo paesaggistico e della tutela dell'area collinare, sull'area oggetto di tutela specifica e dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 26 Giugno 1992;

- alla necessità di prevedere eventuali sistemi di precauzione, mitigazione e/o eventuale compensazione degli effetti diretti ed indiretti dell'attività sulle componenti ambientali, anche in funzione dei ricettori individuati;
- ai notevoli impatti sul territorio circostante, in considerazione del fatto che l'attività di escavazione e quelle connesse, sono collocate millimetricamente al di fuori dei limiti delle aree boscate o di interferenza con i corsi d'acqua, sono adiacenti a boschi ed a diverse abitazioni (2 nei 100 mt e diverse altre entro i 200 mt con i perimetri dei centri abitati di Cosenza e Trenta entro i 1000 mt), ed aree ulivetate. L'area individuata come deposito del cd. cappellaccio inoltre era prevista a ridosso dell'area boscata e introduceva una modalità inconsueta di abbancamento, in quanto veniva proposto uno spandimento diffuso del terreno vegetale su una porzione di area molto estesa;
- alle interferenze con le aree circostanti e la viabilità locale dovute ai percorsi dei mezzi necessari per la movimentazione, che, rispetto alla conformazione dell'area rendono le attività non circoscritte ed interferenti con la viabilità locale e con agglomerati urbani. Infatti le piste di cantiere apparivano solo parzialmente all'interno dell'area di cava;
- alle considerazioni derivanti dallo studio acustico in ordine ai superamenti dei valori limite stabiliti dalla norma, che devono indurre ad un'azione di riduzione delle fonti di rumore anche attraverso la progettazione di idonee misure di abbattimento e contenimento.

Valutato che la ditta nelle controdeduzioni trasmesse ha chiarito alcuni aspetti di criticità rilevati che, pur non superando gli elevati impatti ambientali derivanti dall'opera in esame sulla limitrofa area boscata (peraltro parzialmente interessata da incendio), sulle vicine abitazioni e sul paesaggio, impongono una riconsiderazione del parere atteso il necessario bilanciamento degli interessi ambientali con quelli di messa in sicurezza dell'area, in particolare:

- a) gli approfondimenti ed i chiarimenti forniti *sub* punti 1, 2, 3, 4, 8 in ordine alla condizione di sicurezza dell'area risultante dalla sagomatura della parete di scavo, evidenziano che la soluzione progettuale prodotta rappresenta la condizione minima di sicurezza per garantire funzionalità e stabilità del versante. Tale chiarimento si era reso necessario in virtù del fatto che non era stata rinvenuta nello studio alcuna ipotesi alternativa. A seguito delle controdeduzioni, la ditta ha specificato che l'inclinazione proposta è l'unica in grado di garantire un valore minimo di stabilità al di sotto del quale non si sarebbe verificata la sicurezza del calcolo. A tal proposito, anche eseguendo diverse ipotesi di calcolo variando la maglia dei centri per il calcolo, il minor coefficiente rinvenuto dagli scenari previsti è pari ad 1,10. (la normativa prevede sia maggiore di 1), che è proprio quello ottenuto dalla configurazione scelta per la riduzione del rischio. Pertanto, sebbene il corretto approccio preveda di sviluppare lo sfruttamento delle risorse in termini di sostenibilità ambientale, l'esigenza di riduzione dei fenomeni franosi e di recupero delle aree oggetto di escavazione, nonché di tutela dell'incolumità pubblica, diviene predominante rispetto all'impatto sul paesaggio e sui fattori di pregio dell'area di intervento nei limiti di cui alle valutazioni che seguono, per le quali si indicheranno opportune misure di mitigazione e/o compensazione.
- b) In relazione ai vincoli gravanti sull'area anche contermini, atteso che l'attività estrattiva ha durata limitata nel tempo e mira altresì al recupero del degrado paesaggistico-ambientale esistente (osservazioni di cui ai punti 5 e 9), si ritiene che la compromissione sui beni oggetto di tutela possa essere bilanciata prescrivendo opportune misure di mitigazione e compensazione che restituiscano una maggiore naturalità al territorio.
- c) Per quanto riguarda il chiarimento sulle piste di cantiere esposta al punto 10 delle osservazioni, si ritiene meritevole di accoglimento perché limita la propagazione degli effetti legati all'attività estrattiva.
- d) Le osservazioni dedotte ai punti 6) matrice di Leopold, 7) presenza fabbricati abitati, 11) impatto acustico, non risultano appieno condivisibili; tuttavia modificando il giudizio di compatibilità alla luce di quanto sopra riportato, vengono tenute presenti nell'elaborazione di adeguate prescrizioni.

Preso atto che:

- per quanto attiene l'iter autorizzativo previsto dalla L.R. 5 Novembre 2009, n. 40 "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria" e relativo Regolamento regionale di attuazione n. 3/2011 e ss.mm.ii., durante l'audizione di cui al verbale del 02/08/2017, il rappresentante del Dipartimento Attività Produttive ha dichiarato che "... il progetto in esame è inquadrabile, ai sensi della normativa regionale vigente in materia, nella tipologia di riattivazione cave dismesse per i quali progetti non viene richiesta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Viene altresì chiarito che il progetto, in ogni caso, dovrà essere sottoposto alla valutazione del comitato ORAE...";
- non sono stati forniti gli eventuali provvedimenti autorizzativi relativi alla pregressa attività, atteso che, seppur richiesti, il proponente ha dichiarato di non essere riuscito a reperirli; per di più, emerge anche dagli elaborati che il sito dismesso presenta forti criticità a causa delle escavazioni precedenti che non sono avvenute in maniera organica e secondo le modalità di coltivazione comprendenti la fase di reinserimento ambientale;
- l'attuale progetto prevede, quindi, la riattivazione del sito che attualmente presenta una conformazione morfologica instabile al fine di eseguire la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale dell'area, non prescindendo dall'interesse dell'attività produttiva, giustificata come "fonte di finanziamento necessaria a coprire i costi dell'intervento di recupero".

Rilevato che:

- Dal certificato di destinazione urbanistica si evince l'esistenza di vincoli inibitori e tutori, sia direttamente incidenti sulle particelle di progetto (aree percorse dal fuoco), sia per le aree adiacenti a quelle di progetto (aree destinate a bosco o che ricadono in zona boschiva, aree di interesse paesaggistico, etc.);
- L'area di progetto, inoltre, rientra nella perimetrazione del territorio collinare di Cosenza, tutelata da specifico Decreto Ministeriale per i Beni Culturali ed Ambientali del 26/06/1992, come zona di notevole interesse pubblico, proprio per scongiurare "le attività escavatorie che rischiano di alterare definitivamente lo stato dei luoghi";
- Nelle vicinanze dell'area di cava (e precisamente nel raggio di 100 m, cfr. ortofoto prodotta dalla Ditta e comparata mediante la consultazione dei sistemi informativi territoriali regionali e nazionali) esistono dei fabbricati sia residenziali che destinati ad altre attività, che comportano interferenze/cumuli con le attività di estrazione, sia dal punto di vista acustico che dell'inquinamento da polveri;
- Le condizioni ambientali dell'area già critiche proprio per la promiscuità degli insediamenti presenti, sono altresì aggravate dalle condizioni di instabilità e degrado dovute all'esistenza del sito estrattivo dismesso e mai ripristinato (nemmeno in parte);
- Si rende necessario individuare delle misure di mitigazione ambientale degli impatti acustico e sull'area boscata limitrofa, e prescrivere le conseguenti misure di compensazione ritenute idonee a ristorare il sacrificato impatto sulle predette componenti dovute alla necessità di messa in sicurezza dell'area nonché a tutela del vincolo;

Ritenuto che:

- L'intervento, vede uno sbilanciamento degli interessi in gioco atteso che al beneficio legato alla messa in sicurezza ed al ripristino dell'area di cava preesistente rende necessario sacrificare gli impatti significativi e negativi sugli assetti ambientali e paesaggistici dei luoghi;
- la valutazione di impatto ambientale comporta una verifica anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale, ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, quale quella oggetto dell'intervento già ampiamente degradata e compromessa, la valutazione positiva è possibile solo se contemplante il minor impatto possibile;
- non sia idonea la scelta operata dalla ditta di spandere il cd. cappellaccio secondo le modalità indicate in progetto in quanto interesserebbe un'area troppo vasta, già interessata da un incendio, per la quale, al contrario, appare opportuno indicare misure di rimboschimento compensativo,

5

limitando di conseguenza il deposito di detta materia prima alle aree di cantiere indicate per il deposito dei materiali di scavo;

- le nuove piste di cantiere individuate dalla ditta e prodotte con le tavole integrative INT_02, INT_03 e INT_04 consentono di superare la criticità dovuta all'utilizzo delle strade comunali e provinciali, per cui, in conformità alle previsioni di progetto verrà appositamente prescritto l'utilizzo esclusivo delle piste interne all'area di cantiere;
- permane la forte criticità dovuta all'introduzione di nuove fonti di rumore in un contesto che, dal punto di vista acustico, dai risultati delle misurazioni ante-operam appare già compromesso, per cui è necessario prescrivere le opportune campagne di misurazione e le eventuali conseguenti misure di risanamento previste dalla norma;
- il precedente parere di questa STV già, comunque, andava nella direzione di consentire gli interventi di messa in sicurezza dell'area, ed infatti nello stesso si riportava: *“Resta inteso che i lavori strettamente necessari alla sola messa in sicurezza delle aree a rischio individuate dal PAI, necessari a tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità, possono essere eseguiti qualora ritenuti indifferibili e urgenti tenendo conto della ratio del recupero e del ripristino ambientale, nonché della risistemazione geomorfologica dell'area di cava con reinserimento nel contesto naturale e paesaggistico, privilegiando la ricostruzione morfologica dei luoghi attraverso configurazioni che si armonizzino il più possibile con l'esistente in modo da riprodurre un contesto ambientale caratterizzato da elementi di naturalità”*; a tal proposito, per come già meglio esplicitato sopra, la conformazione dei fronti di scavo prospettata è quella più idonea a garantire la messa in sicurezza, per cui si ritiene utile esplicitare le condizioni di operatività “ambientale” di detta messa in sicurezza, per mitigare e compensare i sopra richiamati impatti.

VISTO il decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n° 3/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n° 39 del 03/09/2012, “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;

VISTA la D.G.R. n° 381 del 31/10/2013 “Approvazione del Regolamento Regionale recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA”

VISTO che sono stati analizzati e valutati gli effetti dell'intervento sulle componenti ambientali.


Per quanto sopra premesso e considerato, valutato e ritenuto, la **Struttura Tecnica di Valutazione** esprime **parere di compatibilità ambientale favorevole** per il progetto “Intervento di riattivazione del sito estrattivo dismesso di C.da Ciavola - Ponte Cardone - Frazione S. Ippolito di Cosenza con opere di recupero e riqualificazione ambientale” da realizzarsi nel Comune di Cosenza. Ditta: F.lli **Amato srl.**, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. siano acquisiti nulla-osta, autorizzazioni, pareri e concessioni previsti dalla normativa vigente, prima del rilascio del permesso a costruire, con particolare riferimento al nulla osta paesaggistico di cui al DM 26 Giugno 1992 ed alla verifica della presenza di usi civici;
2. l'area di intervento dovrà essere recintata e nessuna lavorazione dovrà avvenire al di fuori del perimetro individuato;
3. l'attività estrattiva dovrà essere alternata alla fase di recupero con il riporto del terreno vegetale stoccato e qualora non fosse sufficiente con quello compatibile proveniente da altri siti/cantieri, distribuendo uno spessore di almeno un metro al fine di garantire l'attecchimento delle essenze arboree ed arbustive messe a dimora;
4. la localizzazione del piazzale di deposito del materiale di coltivazione, del terreno vegetale e di manovra degli automezzi dovrà essere individuata solo all'interno del perimetro di cava per tutta la durata delle attività;
5. siano osservate, nella fase di esecuzione dei lavori tutte le misure di mitigazione e precauzione previste nel SIA, evitando di alterare e/o danneggiare le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi interessati dalla realizzazione dell'intervento previsto e a di quelli limitrofi finalizzate a tutelare recettori sensibili ubicati nelle immediate vicinanze delle aree di intervento;
6. venga effettuato il rimboschimento dell'area sommitale della cava (ove era previsto lo







- spandimento del cd. cappellaccio) utilizzando le stesse essenze arboree presenti nella limitrofa area boscata nonché originariamente presenti nell'area stessa, interessata da incendio nel 2007;
7. sia realizzata la riprofilatura finale dei gradoni non superando le inclinazioni previste in progetto e, comunque, evitando pendenze tali da innescare fenomeni di instabilità del versante e di modificare la quota finale;
 8. siano attuate tutte le misure di mitigazione possibile per prevenire qualsiasi impatto anche indiretto e per contenere le emissioni di rumore, produzione di rifiuti, polveri e/o altri agenti aerodispersi, durante la fase di cantiere, finalizzate a tutelare i recettori sensibili ubicati nelle immediate vicinanze, nonché le zone naturali prossime a quella dell'area di cava;
 9. vengano disattivati i mezzi d'opera ogni qualvolta non siano in esercizio, al fine di contenere le emissioni dei gas di scarico;
 10. sia posizionato il terreno vegetale, ricavato dalle operazioni di rimozione del cappellaccio in cumuli che non dovranno superare l'altezza di 5 metri e che dovranno essere seminati con miscugli idonei di specie erbacee in modo da garantire la conservazione negli anni delle sostanze organiche;
 11. l'eventuale terreno vegetale derivante dai lavori di movimento terra proveniente da altri siti/cantieri dovrà essere gestito secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 120/2017;
 12. siano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per il trasporto del materiale dalle aree di prelievo all'impianto, avendo cura di utilizzare i percorsi individuati senza interessare la viabilità locale, comunale e provinciale;
 13. siano predisposti adeguati sistemi di abbattimento e di attenuazione delle polveri prodotte durante tutte le fasi di attività;
 14. siano rispettate le previsioni progettuali relative alla regimazione delle acque superficiali ed al loro smaltimento fino ai recapiti naturali individuati;
 15. durante la fase di esercizio, la Ditta dovrà provvedere all'effettuazione di uno Studio definitivo di Impatto acustico al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti e, in caso di superamento, predisporre un piano di risanamento acustico, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01.03.91, nonché dell'art. 15, 2° comma, della Legge n. 447/95. In relazione al contesto territoriale nel quale è collocato l'impianto, si prescrive, inoltre, che l'indagine fonometrica venga ripetuta con cadenza biennale oppure in occasione di modifiche all'impianto stesso. Al fine di tutelare la popolazione da eventuali disturbi derivanti dalle attività estrattive, si dovrà procedere anche alla verifica del Criterio Differenziale all'interno delle abitazioni più vicine. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa all'ArpaCal per le valutazioni di competenza.

Resta inteso che la Struttura Tecnica di Valutazione ha espresso il parere su atti ed elaborati presentati dal Proponente e pertanto qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su quanto esposto e/o dichiarato negli elaborati presentati inficiano il parere medesimo.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE



LA STV

1	Presidente	Orsola REILLO	
2	Vice-Presidente	Salvatore EPIFANIO	
3	Ing.	Luciano MATRAGRANO	
4	Ing.	Francesco SOLLAZZO	
5	Ing.	Antonino DEMASI	
6	Dott.ssa	Rossella DEFINA	
7	Dott.	Salvatore SCALISE	
8	Dott.	Nicola CASERTA	
9	Dott.ssa	Deborah CIMELLARO	
10	Geom.	Angelo Antonio CORAPI (Rappr. A.R.P.A. CAL)	
11	Ing.	Costantino GAMBARDELLA	
12	Dott.	Antonino Giuseppe VOTANO	
13	Dott.	Saverio CURCIO	
14	Ing.	Vincenzo BARONE	